



Ordine Avvocati di Matera

Regolamento disciplinante l'accesso civico ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 (approvato con delibera consiliare del 3 giugno 2021)

Indice:

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Accesso generalizzato e accesso documentale
- Art. 4 - Legittimazione soggettiva
- Art. 5 - Istanza di accesso civico e generalizzato
- Art. 6 - Responsabili del procedimento
- Art. 7 - Soggetti contro interessati
- Art. 8 - Termini del procedimento
- Art. 9 - Eccezioni assolute all'accesso generalizzato
- Art. 10 - Eccezioni relative all'accesso generalizzato
- Art. 11 - Richiesta di riesame
- Art. 12 - Motivazione del diniego all'accesso
- Art. 13 - Impugnazioni
- Art. 14 - Entrata in vigore



Ordine Avvocati di Matera

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "*decreto trasparenza*" il D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016;
- b) "*accesso documentale*" l'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990;
- c) "*accesso civico c.d. semplice*" l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall'art. 5, c. 1, del decreto trasparenza;
- d) "*accesso civico c.d. generalizzato*" l'accesso previsto dall'art. 5, c. 2, del D.lgs. n. 33/13.

Art. 2

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- l'accesso civico "*semplice*" che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- l'accesso civico "*generalizzato*" che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

La trasparenza per il legislatore diviene condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politici e sociali ed integra il diritto ad una buona amministrazione, oltre a concorrere alla realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino. Di qui il cambio di prospettiva rispetto alla precedente visione che comportava solo l'attivazione di un diritto di accesso civico solo strumentale all' adempimento degli obblighi di pubblicazione e il passaggio alla libertà di accedere ai dati e ai documenti cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, in cui diventa centrale "*il diritto di conoscere*". Tale tipologia di accesso civico, infatti, risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art 2 bis del D.lgs. n. 33/13. In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura come un diritto "*a titolarità diffusa*", potendo essere attivato da "*chiunque*", non essendo stato sottoposto a limitazioni quanto a legittimazione soggettiva del richiedente, la cui istanza "*non richiede motivazione*". L' accesso civico generalizzato si delinea, pertanto, come autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto per gli interessi pubblici/privati indicati all'art 5 bis c. 1 e 2 del D.lgs. n. 33/13, dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art 5 bis c. 3).



Ordine Avvocati di Matera

Art. 3

Accesso generalizzato e accesso documentale

L'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, resta disciplinato da tali norme. La finalità dell'accesso documentale ex legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. La L. n. 241/90 tutela l'accesso però solo documentale e non a dati e informazioni; presuppone un interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante rispetto ad una situazione giuridica rilevante oggetto del documento di cui chiede l'ostensione. Per tali motivi, l'accesso documentale ex L. n. 241/90 opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l'accesso civico (generalizzato e non).

Il diritto di accesso civico generalizzato, diversamente da quello c.d. "semplice", ha consentito il passaggio dal "bisogno di conoscere" al "diritto di conoscere", che però, come chiarito dalla delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 e successive pronunce della giurisprudenza amministrativa, non implica né la proposizione di istanze generiche finalizzate ad effettuare un controllo sull'operato dell'amministrazione, né tantomeno la possibilità di formulare istanze di accesso, stavolta non solo a fronte di documenti, ma anche di dati ed informazioni, in modo generico, per cui la richiesta di un dato e di un'informazione deve recare anche l'individuazione dello specifico atto che lo contiene e soprattutto, come ha recentemente ribadito il TAR Lazio **con sentenza 02/07/2018 n. 7326** *"sebbene per l'accesso civico generalizzato non sia previsto un obbligo di motivazione a sostegno della richiesta, va considerata sempre la finalità dell'istituto, motivo per cui, deve ritenersi implicita la rispondenza della stessa al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica e non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato". L'accesso civico generalizzato deve sempre sottintendere l'esistenza di un interesse a valenza pubblica e non privato, individuale ed egoistico.*

L'ordinamento risulta improntato oggi ad una netta preferenza per la trasparenza dell'attività amministrativa, per cui la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici o privati che possono essere lesi dalla rivelazione di certe informazioni. Ne deriva che fermo restando il fatto che l'accesso ex L. n. 241/90 risponde a finalità diverse ed opera su binari diversi rispetto all'accesso civico generalizzato, vi saranno ipotesi residuali in cui sarà possibile, per i titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali risulti negato l'accesso generalizzato. Si consideri, inoltre, che in ipotesi di diniego di accesso agli atti e documenti di cui alla L. n. 241/90, se il diniego è motivato da esigenze di "riservatezza" pubblica o privata, quest'ultime devono essere considerate anche ai fini dell'istanza di accesso civico generalizzato eventualmente presentata nello stesso contesto temporale a quella dell'accesso presentata ex L. n. 241/90, indipendentemente dal soggetto proponente. In definitiva, laddove il Consiglio dell'Ordine con riferimento agli stessi dati, documenti e informazioni abbia negato il diritto di accesso ex L. n. 241/90, motivando nel merito, con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, e quindi, nonostante l'esistenza di una posizione soggettiva legittimante, per ragioni di coerenza e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute dall'ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela dell'interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato.



Ordine Avvocati di Matera

Art. 4

Legittimazione soggettiva

L'esercizio dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.

Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione dispone.

Art. 5

Istanza di accesso civico e generalizzato

Il Diritto di Accesso civico generalizzato si esercita mediante formale richiesta scritta (modelli disponibili sul sito di questo Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente) da depositare presso l'ufficio protocollo della Segreteria del Consiglio dell'Ordine, che appone il timbro di depositato, con numero di protocollo e data; ovvero in forma telematica, a mezzo di messaggio di Posta Elettronica Certificata, sulla casella PEC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, da parte del richiedente o di un suo delegato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale».

Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:

- a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
- b) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- d) trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo a mezzo racc. A/R o direttamente presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Matera.

Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico c.d. "*semplice*" deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nel caso di accesso generalizzato, l'istanza va indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna, né una situazione legittimante.

Il RPCT è tenuto ad effettuare un monitoraggio sulle istanze di accesso civico presentate con cadenza annuale.



Ordine Avvocati di Matera

Art. 6

Responsabili del procedimento

Il Responsabile dei procedimenti di accesso civico semplice è il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Presidente individua il responsabile del procedimento per l'accesso civico generalizzato, come segue:

- a) nel caso in cui il diritto di accesso venga esercitato nell'ambito di un procedimento non ancora concluso, il responsabile del procedimento è il Consigliere Istruttore o il Relatore del procedimento cui afferiscono i documenti rilevanti; in attesa della sua nomina è responsabile il Consigliere Segretario;
- b) in caso di esercizio del diritto di accesso successivo alla conclusione del procedimento, il responsabile è il Consigliere responsabile del settore cui afferisce la richiesta di accesso, o il Consigliere relatore del procedimento concluso cui afferisce la richiesta di accesso.

In ogni caso, competente per l'adozione del provvedimento finale è il Consiglio, che non può discostarsi, se non indicandone la motivazione, dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento.

I provvedimenti di rigetto o di differimento dell'accesso sono sempre adottati dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 7

Soggetti contro interessati

I soggetti contro interessati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza:

- a. protezione dei dati personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/18;
- b. libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;
- c. interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Consiglio dell'Ordine provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

La comunicazione ai soggetti controinteressati **non è dovuta** nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico c.d. "*semplice*", cioè a dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.



Ordine Avvocati di Matera

Art. 8

Termini del procedimento

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, l'Ordine provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso.

Qualora vi sia stato accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, l'Ordine è tenuto a darne comunicazione a quest'ultimo.

I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Art. 9

Eccezioni assolute all'accesso generalizzato

Il diritto di accesso generalizzato è escluso nei casi previsti dall'art. 5 bis, comma 3, D.lgs. 33/2013.

In presenza di tali eccezioni, previste dalla legge e di carattere tassativo, l'Ordine è tenuto a rifiutare l'accesso.

Per la definizione delle esclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate con Determina n. 1309 del 28/12/2016, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 5 bis del decreto trasparenza, che si intendono qui integralmente richiamate (e successive modifiche e aggiornamenti che saranno eventualmente adottati dall'Autorità), nonché alla Circolare n 2/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione concernenti "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*"

Art. 10

Eccezioni relative all'accesso generalizzato

I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico, che l'Ordine deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, ovvero - caso per caso - tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la



Ordine Avvocati di Matera

tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento (art. 5 bis, commi 1 e 2 D. Lgs. 33/2013).

L'accesso generalizzato è rifiutato, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici contemplati all'art. 5 bis comma 1 ovvero di uno degli interessi privati di cui all'art. 5 bis comma 2.

L'Ordine è tenuto a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore.

L'accesso generalizzato non può essere negato ove per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati.

Art. 11

Richiesta di riesame

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 8, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di giorni venti.

Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante, che dovrebbe giungere nel termine di 10 giorni dalla richiesta.

Il decreto trasparenza, come ha chiarito la Circolare n. 1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione non individua un termine entro il quale va proposta l'istanza di riesame, ma tale termine è indicato, in via generale, dalla disciplina sui ricorsi amministrativi al quale l'istituto del riesame è riconducibile; in particolare, in base a quanto disposto dall'art. 2 c. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, il riesame va proposto entro 30 giorni dalla decisione di prima istanza. Decorso tale termine, il RPCT può dichiarare irricevibile l'istanza, fatti salvi i casi in cui la tardività appaia incolpevole o comunque giustificata alla luce delle specifiche motivazioni addotte dall'istante.



Ordine Avvocati di Matera

Art. 12

Motivazione del diniego all'accesso

Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni del RPCT, gli atti sono adeguatamente motivati.

Art. 13

Impugnazioni

Avverso la decisione del responsabile del procedimento o in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010

Art. 14

Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito dell'Ordine degli avvocati, sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione "accesso civico".